

## Commissioni, vigilanza e maggiori tutele

Il segreto d'ufficio sul sistema del credito è sancito dal secondo comma dell'articolo 7 del Testo unico bancario. Recita: «I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio (3) tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati». La nota 3 si riferisce al fatto che fino al 2015 il destinatario delle notizie era «il Governatore». Dieci anni dopo la stagione delle scalate bancarie e l'uscita di Antonio Fazio si è pensato fosse meglio investire un organo collegiale (il Direttorio) del compito di custodire il segreto d'ufficio. Perché questa norma (che è declinata pressoché nello stesso modo per i servizi segreti e per la Consob) è importante? Perché ha consentito per 81 anni (il Tub risale al 1936) alla Banca d'Italia di governare le crisi bancarie in modo discrezionale. Chiariamo meglio questo concetto: in qualunque altro ambito un pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, si imbatte in un reato, ha l'obbligo (non la facoltà) di riferirne all'autorità giudiziaria. Se non lo fa si rende a sua volta reo. In campo bancario no. La ragione è semplice: il risparmio è un valore tutelato dalla Costituzione (articolo 47). Se una crisi bancaria si palesasse «urbi et orbi» in tutta la sua gravità, il sistema si troverebbe in balia del panico. Per scongiurarlo Banca d'Italia che cosa fa? Procede con le ispezioni, verifica le irregolarità, dopodiché, a passi felpati, esercita la *moral suasion*.

» pag 3 Stefano Elli

In termini più semplici, in privato, tira le orecchie al «cattivo» di turno con le «constatazioni», ma lo fa (o cerca di farlo) cercando di non fare troppo rumore per salvaguardare il sistema. Poi, sentita l'altra parte, se è il caso, irroga sanzioni. Nei casi più gravi rompe ogni indugio e trasmette gli atti alle Procure. Dunque per Banca d'Italia la parola d'ordine è sempre stata una sola: salvaguardare il sistema. Ottima intenzione: ma di buone intenzioni son lastricate le vie dell'inferno. E per quelle vie si è arrivati, appunto, a Vicenza e ad Asolo. Ma ci si arriverà soltanto dopo una lunga galleria di casi di crisi. Alcuni esempi: Bipop Carire, Antonveneta e Bnl, Banca Italease, il caso Delta-Cassa di Risparmio di San Marino e il suo conto di Mps, e poi la "bomba" senese; e ancora Carige e Banca delle Marche, Carim, Carife, Tercas, Carichiati per approdare alla BpVi e Vb. Il comma 2 dell'articolo 7, dunque, ha consentito a Banca d'Italia di governare le molte crisi delle banche italiane perlopiù sotto traccia, gestendo in modo discrezionale (e discreto) la vasta mole di informazioni e documenti che giungevano dai suoi ispettori, in alcuni casi ammorbidente le conseguenze sanzionatorie delle loro conclusioni, in altri accentuandole. Bisogna evitare ogni eccesso di self confidence (di autostima) di chi detiene il potere di vigilanza e gestire ogni situazione di crisi in modo efficace. Ben venga la Commissione parlamentare di inchiesta. Per verificare, carte alla mano, anche attraverso l'accesso agli atti ispettivi di palazzo Koch (cosa consentita a una Commissione) ogni eventuale lacuna nel processo ispettivo. — St.E.

© RIPRODUZIONE RISERVATA